

vittima, destinataria infatti di atti di violenza o minaccia, che costituiscono un reato complesso insieme alle condotte predette.

c) Altrettanto chiara è la distinzione tra il delitto di furto e quello di **appropriazione indebita**, ex art. 646 c.p., rispetto alla quale **difetta in capo al ladro il possesso della res o del danaro**, che vanta a qualsiasi titolo il responsabile del delitto di appropriazione indebita allorché ponga in essere **la interversio possessionis**, comportandosi come proprietario del bene e negando il diritto della persona offesa.

## 2. Il furto in abitazione e il furto con strappo: art. 624bis c.p.

L'art. 624bis c.p. punisce le fattispecie di **furto in abitazione** e di **furto con strappo**, e dispone che *“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.*

*La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'art. 61.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.*

La disposizione in esame è stata introdotta con **L. 26 marzo 2001, n. 128**, abrogando nel contempo le aggravanti del furto in abitazione e del furto con strappo, di cui ai n. 1) e 4) del già esaminato art. 625 c.p., confluite nelle **autonome fattispecie delittuose ex art. 624bis c.p.**, per far fronte a fenomeni di grande allarme sociale e ampia diffusione.

Sono seguiti interventi di innalzamento dei limiti edittali, **dapprima nel 2017, con legge n. 103**, che ha introdotto l'ultimo comma, blindando il bilanciamento delle circostanze aggravanti, e quindi con **L. 26 aprile 2019, n. 36**, recante *“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”*, che ha ulteriormente aumentato le pene per i delitti in esame, con particolare riferimento al minimo edittale.

Il **BENE GIURIDICO TUTELATO** dai delitti in esame, oltre al patrimonio della persona offesa, deve ritenersi altresì il suo **domicilio**, nel caso di furto in abitazione, nonché la sua **incolumità personale**, nel caso di furto con strappo, così configurandosi un reato **pluri-offensivo**.

**La struttura delle due figure di furto previste dall'art. 624bis c.p. corrisponde a quella di furto c.d. semplice, ex art. 624 c.p.** ma se ne discosta in ragione degli

elementi speciali della introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, o dello strappo della cosa di mano o di dosso alla persona.

Deve pertanto rinviarsi alla trattazione del delitto di furto con riferimento al **SOGGETTO ATTIVO**, alla **CONDOTTA CRIMINOSA** nella parte corrispondente alla fattispecie semplice, nonché al **SOGGETTO PASSIVO** del reato e alla **CONSUMAZIONE** e al **TENTATIVO**, potendoci limitare in questa sede ad approfondire gli elementi di specialità delle condotte in questione e a dare atto degli ulteriori profili peculiari che le fattispecie ex art. 624bis c.p. presentano.

Prendendo le mosse dal **furto in abitazione**, deve rilevarsi che occorre la commissione del delitto di furto *“mediante **introduzione** in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”*.

La formulazione della norma incriminatrice di cui al **comma 1 dell’art. 624bis c.p.** richiama dunque parzialmente quella del delitto di violazione di domicilio, con qualche differenza semantica e limitatamente però alla condotta di **introduzione**.

Deve dunque ritenersi che si tratti di un **reato complesso**, frutto della combinazione tra le fattispecie di furto e di violazione di domicilio mediante introduzione, rispetto al quale si è posto il problema della necessità di una volontà contraria della persona offesa all’ingresso del reo nel suo domicilio.

Parte della dottrina [MANTOVANI] ha ritenuto non necessario tale presupposto, in quanto non espressamente richiesto dal legislatore, laddove l’opposto orientamento [DE MARSICO; FIANDACA, MUSCO] ha sostenuto che si tratti di un presupposto implicito per la realizzazione dell’illecito.

Rinviando alla trattazione del delitto di violazione di domicilio per le nozioni di abitazione e di appartenenze o pertinenze, da ritenersi sinonimi, deve soffermarsi in questa sede l’attenzione sulla privata dimora, stante la più ampia formulazione adoperata al riguardo dall’art. 624bis c.p. (*“**altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora**”* e non già *“altro luogo di privata dimora”*, come nel testo dell’art. 614 c.p.).

L’**indirizzo maggioritario in giurisprudenza** (tra le altre, Cass. 11 giugno 2015, n. 24763), opera un’interpretazione lata del concetto di privata dimora e vi ricomprende **ogni luogo non pubblico** nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in via occasionale ed episodica, atti della vita privata (ossia studio, lavoro, riposo e svago), **ivi compresi gli esercizi commerciali e ogni altro spazio di lavoro**. Sul piano strutturale, si richiede dunque la possibilità di inibire l’accesso a terzi mentre, sul piano funzionale, si ha riguardo all’attività ivi svolta.

L’indirizzo più restrittivo (Cass. 18 luglio 2016, n. 30419) sostiene invece che **gli esercizi commerciali aperti al pubblico non possono essere considerati luoghi di privata dimora**, potendo essere frequentati da un numero indeterminabile di clienti, senza alcuna selezione da parte del titolare, ad eccezione tuttavia dei locali annessi o retrostanti, ad accesso riservato.

Il contrasto venutosi a creare, con particolare riferimento a tali luoghi, ha richiesto l’intervento delle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con **sent. 22 giugno 2017, n. 31345**, le quali hanno rilevato che l’interpretazione maggioritaria **contrasti sia con il dato letterale sia con la *ratio* e la interpretazione sistematica della norma**.

Pur evidenziando come **la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione**, le Sezioni Unite hanno nel contempo osservato che l'utilizzo del termine “**dimora**” evochi **uno spazio fisico in cui permanere**, con esclusione di tutti i luoghi in cui la presenza del soggetto abbia carattere occasionale in quanto **priva di un rapporto stabile tra il luogo e l'individuo**.

Occorre infatti che i luoghi destinati, in tutto o in parte, a privata dimora presentino le **caratteristiche proprie dell'abitazione**, in termini di **riservatezza** e di **non accessibilità da parte di terzi** senza il consenso dell'avente diritto.

La **ratio** sottesa alla disposizione di cui all'art. 624bis c.p. è infatti quella della **tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all'interno di luoghi nei quali essa dimori**, ossia la **sicurezza domestica della persona offesa**, la cui violazione è sintomatica di una maggiore pericolosità del reo, il quale realizza l'azione **nonostante la possibilità di ritrovarsi davanti la vittima**.

Con riferimento dunque ai luoghi di lavoro, le Sezioni Unite hanno pertanto concluso nel senso di **escludere che lo svolgimento di attività lavorativa sia sufficiente** qualificarli in termini di privata dimora, dovendo presentare altresì i caratteri dell'abitazione, ovvero della **riservatezza e dell'inaccessibilità**. I luoghi di lavoro e i locali commerciali, quando accessibili ad una pluralità di soggetti, **anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto**, mancano del carattere di riservatezza, in quanto esposti alla intrusione altrui.

Al contrario, quando tali luoghi o parte di essi siano di esclusiva pertinenza del soggetto passivo del reato, il quale vi compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (come i retrobottega o gli spogliatoi) potranno qualificarsi come luoghi destinati a privata dimora.

Non occorre che al momento del fatto il luogo sia effettivamente abitato, essendo sufficiente che sia destinato a tale scopo, come nel caso di un edificio non abitato al momento del fatto, ma comunque abitabile (Cass. 18 maggio 2005, n. 23402), quale una casa vacanza, una seconda casa sfitta e simili.

Venendo invece al **furto con strappo, c.d. scippo**, deve evidenziarsi che in questo caso il fatto si caratterizza per la violenza esercitata dal reo sulla cosa, al momento della sottrazione, occorrendo che la *res* sia strappata, cioè tolta con forza, **di mano** (borsa, portafogli, ecc.) **o di dosso** (spilla, collana, orecchini, ecc.).

**La violenza deve però essere esercitata direttamente sulla cosa** (che viene “staccata” dalla persona), **e non sulla persona**, ricorrendo altrimenti l'ipotesi criminosa della **rapina**; il soggetto passivo deve **comunque avvertire la violenza usata dall'agente**, ricorrendo altrimenti l'aggravante della **destrezza** [MANTOVANI].

Sul piano dell'ELEMENTO SOGGETTIVO la natura del luogo in cui il soggetto di introduce e la condotta stessa di introduzione, da un lato, e la violenza sulla cosa, dall'altro, non possono che incidere sull'oggetto del **dolo specifico**, analogo per il resto a quello di furto semplice.

Al pari del delitto ex art. 624 c.p., alla cui trattazione si rimanda, anche in questo caso, trovano applicazione le **aggravanti speciali** previste dall'art. 625 c.p., nonché l'attenuante di cui all'art. 625bis c.p.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo, infatti, *“La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'art. 61”*. La pena è stata così aumentata per effetto della **L. 26 aprile 2019, n. 36**, intervenuta anche in materia di legittima difesa domiciliare.

Il comma 3 dell'art. 624bis c.p., come anticipato, introdotto invece dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 prevede, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che **le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625bis c.p. non possono mai essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle approvanti di cui all'art. 624 c.p.**

La Corte costituzionale è tuttavia intervenuta, con **sent. 173/2025**, per verificare la legittimità costituzionale dell'**art. 624bis, comma 4, c.p.**, nella parte in cui, nei casi di **furto in abitazione**, impedisce al giudice di ritenere equivalente o prevalente la diminvente del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 c.p., rispetto alla specifica circostanza aggravante della **violenza sulle cose** prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), c.p.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in relazione all'art. 3 Cost., ritenendo **irragionevole il diverso trattamento riservato alla seminfermità rispetto alla minore età**, attenuante quest'ultima espressamente sottratta dal legislatore al divieto di bilanciamento.

La Corte ha quindi proceduto alla **comparazione tra le due condizioni soggettive considerate**: da un lato, la **minore età** imputabile, dall'altro il **vizio parziale** di mente. Entrambe incidono sul **grado di rimproverabilità personale** dell'autore del fatto, poiché esprimono una ridotta capacità di autodeterminazione o di piena comprensione del disvalore della condotta. Nella motivazione della sentenza si richiama, in continuità con le sent. 217/2023 e 130/2025, il principio secondo cui la minore meritevolezza di pena riconosciuta al minorenni imputabile **non può non valere** anche per il soggetto che abbia agito in stato di seminfermità, quando tale condizione abbia grandemente scemato, pur senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.

Ne deriva che l'esclusione dell'art. 89 cod. pen. dal novero delle attenuanti bilanciabili determina una **irragionevole disparità di trattamento**, in violazione dell'art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 624bis, comma 4, c.p., nella parte in cui non consente, per il delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente l'attenuante del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante della violenza sulle cose (v. **MRDP, Parte I, Sez. IV, Cap. 4, §6.18**).

## 2.1 Le novità introdotte con il Decreto Sicurezza 2026

Il **Decreto Sicurezza 2026, D.L. 23/2026, conv. con modifiche con L. 54/2026**, è intervenuto sul testo del **comma 2** dell'art. 624bis c.p., introducendo la nuova fattispecie del **furto con destrezza in casi particolari**, integrando di conseguenza la rubrica dell'articolo (oggi “Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari”).

Tale nuova fattispecie delittuosa deve considerarsi **un'autonoma ipotesi delittuosa**, al pari del furto in abitazione e del furto con strappo, disciplinati rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'art. 624bis c.p., in relazione ai quali si è pronunciata in tal senso la giurisprudenza di legittimità, affermando che *“l'art. 624bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo) prevede autonome figure di reato e **non circostanze aggravanti del furto semplice**”* (Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 43452).

Il nuovo delitto ricorre quando il reo si sia impossessato della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, agendo **con destrezza**.

Il furto con destrezza è invero già contemplato al n. 4 dell'art. 625 c.p., quale fattispecie aggravata di furto (“4) se il fatto è commesso con destrezza”) e richiede che l'agente abbia posto in essere accorgimenti **ulteriori** rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e **idonei** a sorprendere la vigilanza della persona offesa (Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2023, n. 2236).

Perché possa invece ravvisarsi la nuova fattispecie introdotta al comma 2 dell'art. 624bis occorrerà dunque che sussistano gli ulteriori elementi costitutivi speciali, che ricorrono quando la condotta criminosa sia realizzata **direttamente** su **mezzi di pagamento** anche elettronici, **documenti** di identità, strumenti informatici o telematici o **telefoni** cellulari o su **denaro** o beni di valore tale da determinare un **danno patrimoniale di rilevante gravità**.

Si tratta di situazioni alternative tra di esse rispetto alle quali il **danno patrimoniale di rilevante gravità** costituisce requisito del **solo furto di somme di danaro o di beni** e non già delle condotte furtive, commesse con destrezza, su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel verificare la sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità, **l'entità oggettiva del danno assume valore preminente**, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce **parametro sussidiario** di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 5908).

L'introduzione dell'avverbio **“direttamente”**, in sede di conversione del Decreto Sicurezza, determina la necessità che l'azione furtiva, realizzata con destrezza, abbia quale specifico e immediato oggetto taluno dei beni suindicati, non operando altrimenti l'autonomo delitto ex art. 624bis c.p. bensì la fattispecie aggravata di furto ex artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 c.p. Ne consegue che, qualora sia stato oggetto di sottrazione un borsello, un portafogli, una borsa (che non presentino di per sé un valore tale da determinare un danno di rilevante gravità), non potrà ritenersi che la condotta sia stata realizzata **direttamente** sui documenti di identità o sugli strumenti di pagamento elettronici ivi contenuti.

Stanti le più severe conseguenze sanzionatorie e normative della nuova fattispecie rispetto a quella circostanziata cui le medesime condotte erano in precedenza riconducibili, la disposizione in commento deve ritenersi **irretroattiva**.

In sede di conversione del Decreto Sicurezza è stata prevista altresì la **riscrittura** del comma 3 dell'art. 624bis c.p., che prevedeva, sia per la fattispecie di furto in abitazione, sia per la fattispecie di furto con strappo, la più elevata cornice edittale,

della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 1.000 a 2.500 euro, quando il fatto fosse stato realizzato in presenza di una o più **circostanze aggravanti** di cui agli artt. 61 ovvero 625 c.p.

Per effetto della novella viene oggi invece differenziato il trattamento sanzionatorio, in presenza delle medesime circostanze aggravanti, a seconda che si tratti di condotte di **furto in abitazione** ovvero di **furto con strappo o furto con destrezza in casi particolari**.

È infatti previsto, nel primo caso, che la pena aggravata parta dal minimo edittale di sei anni di reclusione e 1.500 euro di multa, fino al massimo edittale di dieci anni di reclusione e 2.500 euro di multa, con un aumento, dunque, del minimo edittale rispetto alla previgente disciplina.

Con riferimento ai fatti di **furto con strappo** e del nuovo **furto con destrezza in casi particolari**, ai sensi del secondo periodo del nuovo comma 3, la pena rimane quella della **reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 1.000 a 2.500 euro**.

L'aumento del minimo edittale per i casi di **furto in abitazione aggravato** è tuttavia destinato ad operare solo per i fatti commessi **dopo l'entrata in vigore della legge di conversione**, che ha operato la modifica.

Resta invece invariata la disciplina di cui al **comma 4**, relativa ai limiti al bilanciamento delle circostanze.

## 2.2 Questioni di parte generale

a) Rinviano alla trattazione del furto semplice per le questioni di parte generale comuni alle due fattispecie, deve in questa sede darsi atto dei dubbi registratisi in giurisprudenza e in dottrina in merito alla **qualificazione dei delitti ex art. 624bis c.p. come fattispecie autonome invece che come forme aggravate del delitto ex art. 624 c.p.** (v. MRDP, Parte IV, Sez. II, Cap. 1, §2.1).

Sul punto si è pronunciata ben presto la giurisprudenza di legittimità, adottando un criterio improntato non già sul criterio strutturale (che in questo caso deporrebbe nel senso della natura circostanziale della fattispecie speciale), bensì incentrato sulla *intentio legis*, in cui confluiscono tutti gli indici, topografico, letterale, sistematico, ecc., elaborati dalla giurisprudenza per distinguere reati autonomi e fattispecie aggravate, che con sent. 4 novembre 2006, n. 36606, ha affermato la natura autonoma dei delitti esaminati.

b) Un secondo ordine di questioni riguarda infine la legittimità costituzionale della **limitazione del bilanciamento di circostanze**, estesa finanche all'equivalenza delle attenuanti, tra le cui eccezioni non figurano, ad esempio, l'**art. 114 c.p.** e l'**art. 89 c.p.**, quest'ultimo oggetto di una **sentenza di accoglimento di analoga questione del 24 aprile 2020, n. 73**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., **nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata aggravata, di cui all'art. 99, comma 4, c.p.** (v. MRDP, Parte I, Sez. IV, Cap. 4, §3).

### 2.3 Rapporti con altri reati

a) Per quanto attiene ai rapporti con altri reati, il furto con strappo si distingue dalla **rapina, ex art. 628 c.p.**, in ragione della **diversa direzione della violenza**, immediatamente rivolta verso la cosa, nel primo caso, sebbene a causa della relazione fisica di contatto che intercorre tra *res* e titolare, può derivarne una ripercussione indiretta sulla persona che la detiene; diretta invece in modo precipuo sulla persona, nel caso di rapina.

b) Il furto in abitazione assorbe invece il delitto di **violazione di domicilio ex art. 614 c.p.**, se sussiste il **nesso strumentale** tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa sottratta, altrimenti, nel caso in cui il reo si introduca nella dimora altrui per altre ragioni e vi si trattenga per il sopraggiungere dell'intenzione furtiva, si avrà concorso tra furto comune e violazione di domicilio.

### 3. L'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: art. 634bis c.p.

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, c.d. Decreto Sicurezza, convertito con L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto nel testo del Capo I del Titolo XIII del Codice penale un **nuovo art. 634bis**, rubricato **occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui**, ai sensi del quale:

*“Chiunque, mediante **violenza o minaccia**, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a **domicilio altrui** o sue **pertinenze**, ovvero **impedisce** il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene **legittimamente**, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si **appropria** di un immobile **destinato a domicilio altrui** o di sue pertinenze con **artifici** o **raggiri** ovvero **cede** ad altri l'immobile occupato.*

***Fuori dei casi di concorso nel reato**, chiunque si **intromette** o **coopera** nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.*

***Non è punibile** l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi **volontariamente** all'ordine di rilascio dell'immobile.*

*Il delitto è punito **a querela** della persona offesa.*

*Si procede **d'ufficio** se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.*

Attraverso la nuova fattispecie criminosa in esame il legislatore ha inteso rispondere in maniera efficace e severa alle condotte lesive del **BENE GIURIDICO TUTELATO del domicilio privato**, per prevenire e reprimere le condotte di **invasione abusiva delle unità abitative**.

La scelta della strada del diritto penale per contrastare tale fenomeno è fin da subito ben chiara alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie delittuosa, che si affianca a quella di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ex art. 633 c.p., nonché di turbativa violenta del possesso di cose immobili, ex art. 634 c.p.